

REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA

Art.1 Premessa

1. Le immagini e le riprese video che rendono possibile l'identificazione di un soggetto o di una persona, costituiscono dati personali.
2. Le immagini e le riprese video effettuate con sistemi di videosorveglianza incidono sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
3. Il Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante il sistema di videosorveglianza, installato nell'area esterna pertinente all'edificio scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore "Bassi-Burgatti", si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art.2 Definizioni

1. Codice: Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni;
2. Istituto: l'Istituto di Istruzione Superiore "Bassi-Burgatti" con sede legale a Cento (FE), in via Rigone n.1;
3. Sistema di videosorveglianza: l'insieme di apparecchiature elettroniche, telecamere e software dedicato alla ripresa video e alle archiviazioni delle immagini.
4. Area di copertura: area nella quale è possibile identificare una persona fisica e/o giuridica, enti e/o associazioni, attraverso trattamenti di immagini e riprese video effettuate attraverso il sistema di videosorveglianza (allegato 2).
5. Trattamento: tutte le operazioni svolte, con l'ausilio di telecamere e di software di controllo, al fine di effettuare la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l' utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione delle immagini;
6. Base dati video: l'archivio in cui sono memorizzate le immagini personali trattati mediante riprese video, che riguardano prevalentemente i soggetti che operano e che transitano nell'area di copertura del sistema di videosorveglianza;
7. Titolare: è l'Istituto di Istruzione Superiore "Bassi-Burgatti" (di seguito indicato come IIS) cui competono le decisioni inerenti alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali;
8. Responsabile: persona fisica preposta dal titolare al trattamento dei dati personali trattati esclusivamente mediante riprese video;
9. Dati personali: informazioni relative a persone fisiche, persone giuridiche, enti o associazioni, identificati, o identificabili, e rilevati con trattamenti di immagini e riprese video effettuate attraverso il sistema di videosorveglianza;
10. Interessato: persona fisica, persona giuridica, ente o associazione a quali si riferiscono i dati personali;
11. Comunicazione: dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
12. Diffusione: dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
13. Dato anonimo: dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad una persona fisica, persona giuridica, ente o associazione identificato o identificabile;
14. Blocco: la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art.3 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di trattamento di dati personali mediante il sistema di videosorveglianza attivato nell'area esterna di pertinenza dell'edificio scolastico situato a Cento in Via Rigone n.1 e occupato dall'Istituto.

Art.4 Informativa

1. Le persone fisiche e/o giuridiche che operano o transitano nelle aree di copertura del sistema di videosorveglianza, con eventuale registrazione, sono previamente informati in ordine al trattamento dei dati personali, tramite l'affissione di modelli semplificati di informativa minima (allegato 1).

Art.5 Finalità del sistema di videosorveglianza

1. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese visive ed interessa i dati dei soggetti che operano e transitano nell'area interessata.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da furti ed atti vandalici.
3. Inoltre, considerato che gli operatori presenti nella portineria non hanno alcun controllo visivo del cancello di ingresso principale, solo per la videocamera posizionata in direzione del cancello stesso, il trattamento dei dati personali viene effettuato al solo fine di riconoscere e identificare le persone fisiche che, attraverso la suoneria citofonica posta ai lati del cancello, chiedono l'accesso all'Istituto.
4. Il sistema di videosorveglianza e il presente regolamento devono garantire *il diritto dello studente alla riservatezza (art. 2, comma 2, D.P.R. n. 249/1998)*, prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione.
5. Il sistema di videosorveglianza non deve essere utilizzato per il controllo a distanza dei lavoratori.
6. Il sistema di sorveglianza non deve essere utilizzato per la registrazione di immagini durante l'attività didattica in presenza degli studenti ad eccezione dei seguenti casi:
 - a) Avvio di registrazioni di prova per testare il corretto funzionamento del sistema. In questo caso le immagini dovranno essere cancellate appena avrà termine l'intervento di verifica o di manutenzione.

Art.6 Notificazione

1. L'Istituto, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.

Art.7 Responsabile ed incaricati del trattamento

1. L'Istituto, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico, ha il compito di nominare per iscritto il responsabile del trattamento dei dati, del sistema di videosorveglianza e della visione e archiviazione delle immagini registrate.
2. Il Responsabile per il trattamento ha il compito di nominare per iscritto, ed in numero limitato, le persone fisiche che saranno incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione del sistema di videosorveglianza e della visione e archiviazione delle immagini registrate.
3. Gli incaricati sono divisi in:
 - a) Amministratori: hanno il pieno controllo del sistema di videosorveglianza;
 - b) Operatori addetti alla manutenzione: hanno accesso alle immagini senza alcuna possibilità della registrazione delle riprese video. La figura dell'operatore oltre ad avere accesso alle immagini ha la concessione di controllare l'orientamento delle telecamere;
 - c) Viewer: hanno accesso alle immagini senza alcuna possibilità di registrare riprese video e di orientare le telecamere.
4. Il responsabile e gli incaricati dovranno svolgere le proprie azioni nel pieno rispetto di quanto prescritto dalle normative e dalle disposizioni del Regolamento e dal Codice.
5. Il responsabile e gli incaricati procederanno al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, avvalendosi di verifiche periodiche, vigilerà sull'osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
6. I compiti affidati al responsabile e agli incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione.

Art.9 Controllo e registrazione delle immagini

1. Il Responsabile del trattamento ha il completo controllo del sistema di videosorveglianza, custodendone password per l'accesso con diritti di amministrazione.

2. Agli incaricati come operatori addetti alla manutenzione viene concesso il controllo con diritti di amministrazione solo esclusivamente per le operazioni di manutenzione e interventi di ripristino delle apparecchiature elettroniche e del software di controllo.
3. Al Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentate legale dell'Istituto, viene concesso l'accesso alle immagini con i diritti di operatore in qualsiasi orario.
4. Al personale ATA addetto alla portineria dell'edificio scolastico, viene concesso l'accesso alla telecamera installata in prossimità del cancello d'ingresso con i diritti di Viewer, al fine di identificare le persone fisiche che accedono nell'Istituto durante l'orario di apertura.

Art.10 Trattamento e conservazione dei dati

1. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del Codice.
2. I dati personali oggetto di trattamento:
 - a) sono trattati in modo legale e secondo l'osservanza del Codice;
 - b) sono raccolti e registrati per le finalità, di cui al precedente art. 5, e resi utilizzabili solo per operazioni compatibili con tali scopi;
 - c) sono raccolti e memorizzati nella base dati in modo attinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) sono conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità dell'Istituto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso non superiore al periodo di 24 ore giorni.
 - e) possono essere conservati per un periodo superiore a 24 ore solo in concomitanza di chiusure prolungate dell'istituto in occasione di festività o di sospensione delle attività didattiche;
 - f) possono essere conservati per un periodo superiore a 24 ore, e per un tempo indeterminato, a seguito ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Art.11 Diritti dell'interessato

1. In riferimento al trattamento dei dati personali l'interessato, a seguito di presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di venire a conoscenza dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - i. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;
 - ii. la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e delle loro origine;
 - iii. l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - iv. di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, o posta elettronica certificata (PEC) al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.

5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa.

Art.12 Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla parte III del Codice.

Art.13 Caratteristiche e utilizzo del sistema di videosorveglianza

1. La caratteristiche e le modalità di utilizzo del sistema di videosorveglianza e i periodi di registrazione delle immagini, sono riportati negli allegati al presente regolamento, che per motivi di sicurezza non possono essere divulgati.

Art.14 Pubblicità del Regolamento

1. Il Regolamento è a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito internet dell'Istituto.

Art.15 Entrata in vigore

1. Il Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione re.



Il titolare del trattamento
II DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Andrea Sardini

